



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
DIV.VI – VIA FLAVIA 6 – 00187 ROMA

NUOVA PROCEDURA IN MATERIA DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI DISTACCATI  
DALL'ITALIA IN TURCHIA

L'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l'8 maggio 2012, ratificato con legge dell'11 marzo 2015 n. 35 e pubblicato sulla G. U. n.74 del 30.3.2015, è entrato in vigore il 1° agosto 2015 e da tale data sostituisce la Convenzione europea di sicurezza sociale del 1972.

Le nuove disposizioni (art 7 prima frase ) hanno esteso la durata del primo distacco da dodici a ventiquattro mesi.

Pertanto, il formulario CE1 potrà avere la durata di ventiquattro mesi. A questo proposito nulla è variato per quanto concerne la competenza ad emettere i formulari CE1, che rimane attribuita alle sedi INPS per i primi ventiquattro mesi, secondo l'articolazione territoriale individuata in base alla residenza della Società distaccante.

Nelle ipotesi in cui la durata del distacco debba essere prorogata, per particolari esigenze, oltre i ventiquattro mesi, si potrà richiedere l'applicazione dell' art. 7 terza frase, che consente la proroga del distacco previa autorizzazione delle Autorità competenti. Tali richieste, accompagnate dal formulario CE2, continueranno a pervenire quindi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative - Div.VI – Via Flavia 6 – 00187 Roma, che provvederà a chiedere l'autorizzazione all'Autorità turca.

Per maggiore chiarezza, si riportano alcuni esempi :

- a) Formulario di distacco CE1 emesso per il periodo 1.8.2014/31.7.2015: estensione del distacco possibile fino al 31.7.2016, conformemente all'art. 7 prima frase, dell'Accordo ; sarà rilasciato dalle competenti sedi INPS un ulteriore formulario CE1 per il periodo 1.8.2015/31.7.2016.
- b) Formulario di distacco CE1 emesso per il periodo 1.7.2015/30.6.2016: estensione del distacco possibile fino al 30.6.2017, conformemente all'art. 7 prima frase, dell'Accordo ; sarà rilasciato dalle competenti sedi INPS un ulteriore formulario CE1 per il periodo 1.7.2016/30.6.2017.
- c) Formulario di distacco CE1 emesso per il periodo 1.8.2013/31.7.2014 e formulario CE2 emesso per il periodo 1.8.2014/31.7.2015: nessuna estensione del distacco ai sensi dell'art. 7 prima frase. Potrà essere richiesta una proroga con formulario CE2 ai sensi dell'art. 7 terza frase.
- d) Formulario di distacco CE1 emesso per il periodo 1.6.2014/31.5.2015 e formulario CE2 emesso per il periodo 1.6.2015/31.5.2016: nessuna estensione del distacco ai sensi dell'art. 7 prima frase. Potrà essere richiesta una proroga con formulario CE2 ai sensi dell'art. 7 terza frase.

Si rappresenta, infine, che, mentre la Convenzione europea di sicurezza sociale del 1972 si applicava soltanto ai cittadini italiani e turchi, il nuovo Accordo bilaterale si applica ai lavoratori, a prescindere dalla nazionalità.